



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VIA DELLE SETTE CHIESE 259"

Via delle Sette Chiese 259 – 00147 ROMA - Tel. 06121124065-06121124066

Cod.Mecc.**RMIS01600N** – C.F. **97196890582** – E-mail rmis01600n@istruzione.it – Pec
rmis01600n@pec.istruzione.it Sede centrale:: Via delle Sette Chiese, 259 – 00147 ROMA - Tel.
06121124065-06121124066 Plesso: Via U. Nistri, 11 – 00146 ROMA – Tel 06121127340

A TUTTO IL PERSONALE

Circ. n. 23

Oggetto: Divieto assunzione e somministrazione bevande alcoliche sui luoghi di lavoro.

Si riporta la seguente integrazione alle disposizioni di sicurezza:

Ai sensi della Legge 30 marzo 2001, n. 125 è vietata l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche anche tra coloro che svolgono l'attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. È pertanto possibile l'attivazione di controlli mirati ai sensi della normativa in vigore, effettuato o da un Medico Competente o dai medici del lavoro o da medici operanti presso aziende unità sanitarie locali o aziende convenzionate.

Si ricordano i rischi correlati all'assunzione di alcool:

- l'assunzione di alcolici è un rischio aggiuntivo, di tipo comportamentale, che può incidere in modo significativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori e di terze persone;
- costituisce aumento del rischio di infortuni sul lavoro, rischio che aumenta in maniera direttamente proporzionale ai livelli di alcolemia ed aumenta in maniera notevole soprattutto in situazioni di alcolemia elevata;
- si ribadisce l'importanza di mantenere elevati livelli di attenzione, incompatibili con l'assunzione di alcool, al fine di garantire la sorveglianza.

L'eventuale riscontro di un'alcolemia positiva comporterà un temporaneo allontanamento dalla mansione a rischio a seguito della formulazione del giudizio di non idoneità temporanea formulato dal medico competente; si ricorda che il tasso consentito nella scuola è 0. Si sconsiglia pertanto di prevedere l'assunzione di alcool almeno otto ore prima dell'inizio dell'orario di lavoro.

Il medico competente potrà provvedere alla verifica del rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche attraverso l'esecuzione di test alcolimetrici senza preavviso, per tutti i lavoratori, sia in campioni predefiniti sia selezionati in modo randomizzato, con documentazione dei risultati ottenuti.

Anche in assenza di rilievo alcolemico, il lavoratore che presenta i sintomi di uno stato di ebbrezza o intossicazione acuta da alcol, per principio di precauzione deve essere temporaneamente allontanato dalla mansione a rischio, almeno sino alla giornata successiva.

Il Dirigente Scolastico

Simona Fimiani

Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 co.2 della L. n. 39/1993